

**CAMERA DEI DEPUTATI** Doc. X  
N. 3

**PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

**Presentata dai Deputati SINESIO e SCALIA**

*Annunziata il 12 dicembre 1963*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Costituzione, all'articolo 66, attribuisce a ciascuna Camera la competenza a giudicare « dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità ».

Il nostro regolamento contiene, come è noto, le norme necessarie per disciplinare la materia del contenzioso elettorale, ed, implicitamente delle ineleggibilità, attribuendo alla Giunta delle Elezioni ed all'Assemblea i poteri necessari per l'esecuzione del dettato costituzionale: tace invece per quanto attiene alla materia delle incompatibilità.

Si rende perciò opportuno intervenire con nuove disposizioni che, in attuazione dell'articolo 66 della Costituzione, prescrivano la disciplina della materia e la procedura da seguire per far sì che, in questo delicato settore, sia garantita, da una parte, l'efficacia

delle norme sulla incompatibilità, dall'altra parte la tutela dei diritti e degli interessi dei singoli membri della Camera.

La modifica del regolamento che si propone tende, appunto, al perseguimento degli scopi suddetti. Essa realizza, infatti, lo scopo di attribuire: *a)* alla Giunta delle Elezioni la competenza istruttoria per le cause di incompatibilità; *b)* ad ogni deputato i poteri necessari per tutelare i propri diritti ed interessi; *c)* all'Assemblea di giudicare definitivamente, come prescritto dalla citata norma costituzionale.

Ne risulta una procedura modellata su quella già prevista per il contenzioso elettorale.

Le ragioni esposte consentono di confidare che la Camera voglia accogliere la proposta di modifica del regolamento che ho l'onore di presentare.

**TESTO PROPOSTO**

ART. 24-bis.

« La Giunta delle Elezioni quando accerta la esistenza di una causa di incompatibilità con il mandato parlamentare, la contesta al

deputato nei modi previsti dal proprio regolamento interno.

Le conclusioni della Giunta sono trasmesse all'Assemblea. Ove l'Assemblea ritenga sussistente l'incompatibilità, il Presidente della Camera invita il deputato ad optare tra il mandato parlamentare e la carica incompatibile. •

Se il deputato, entro quindici giorni, non provvede a far cessare la causa di incompatibilità, il Presidente della Camera lo dichiara decaduto ».